



COMUNE DI FONDI  
PROVINCIA DI  
LATINA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3- Classificazione degli impianti
- Art. 4 - Definizione e classificazione delle strade
- Art. 5 - Zonizzazione del territorio
- Art. 6 - Limitazioni
- Art. 7 - Divieti

CAPO II - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SINGOLI IMPIANTI

- Art. 8 - Criteri generali e struttura degli impianti
- Art. 9 - Impianto pubblicitario proprio e conto terzi
- Art. 10 - Impianto luminoso video
- Art. 11 - Impianto pubblicitario di servizio e per l'arredo urbano
- Art. 12 - Posizionamento impianti permanenti
- Art. 13 - Striscione
- Art. 14 - Gonfalone e stendardo
- Art. 15 - Stele
- Art. 16 - Cartello pubblicitario di cantiere
- Art. 17 - Mascheratura di ponteggio
- Art. 18 - Locandina
- Art. 19 - Veicoli pubblicitari- Vele
- Art.20 - Altri impianti mobili

CAPO III - INSEGNE D'ESERCIZIO

- Art. 21 - Definizione
- Art. 22 - Insegna su tetto
- Art. 23 – Insegna “frontale”
- Art. 24 - Insegna su palo
- Art. 25 - Insegna su tenda
- Art. 26 - Insegna a bandiera
- Art. 27 - Totem

Art. 28 - Targa  
Art. 29 - Preinsegne  
Art. 30 - Segnali turistici  
Art. 31 - Autorizzazioni  
Art. 32 - Adeguamento degli impianti esistenti

#### CAPO IV - IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 33 - Definizione  
Art. 34 - Caratteristiche e dimensioni  
Art. 35 - Impianti di annunci funebri  
Art. 36 - Impianti di affissioni elettorali e politiche

#### CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Norma di rinvio  
Art. 38 - Norma finale  
Art. 39 - Entrata in vigore  
Art. 40 - Vigilanza

#### ALLEGATI

- Tav. 1: Zonizzazione su carta tecnica comunale (centro storico, aree contigue al centro storico, centro abitato e territorio extraurbano) ;
- Tav. 2: Tavole di dettaglio della Tav. 1 (ingrandimento zonizzazione);
- Tav. 3: Tavole di dettaglio della Tav. 1 (ingrandimento zonizzazione).

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

- a. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di Affissione, di seguito denominato "Piano", si prefigge l'obiettivo di disciplinare la distribuzione degli impianti pubblicitari collocati nel territorio del Comune di Fondi, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche, ad uso pubblico nonché aree private, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici, dal D. Lgs. n° 285/92 (di seguito denominato "Codice della Strada") e dal relativo D.P.R. n. 495/92 (di seguito denominato "Regolamento di esecuzione e di attuazione"), dal D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, dai vigenti Regolamenti comunali della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 24.03.2003) e di Polizia Urbana (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 26.02.2002) nonché dalle norme generali in materia e dalle disposizioni contenute nel Piano stesso.
- b. Per le aree ricomprese nel centro storico, e ad esso contigue, indicate nel Piano rispettivamente zona 1 e 2, si richiamano altresì le disposizioni previste nei vigenti Piano di Arredo Urbano (Deliberazione n° 256 del 09.06.2016).
- c. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si rimanda a quanto disposto dalle norme su riportate ed in ogni caso, per quanto non espressamente previsto, all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Piano si applicano in tutto il territorio del Comune di Fondi, tenendo conto delle precisazioni di seguito riportate:

- ai sensi dell'art. 23, c. 4, Codice della Strada e s.m.i., lungo le strade o in vista di esse, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione e s.m.i., il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, che stabilisce: l'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, è rilasciata:
  - per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
  - per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
  - per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
  - per le strade militari dal comando territoriale competente;
- preventivamente all'installazione dell'impianto pubblicitario, le autorizzazioni rilasciate da Enti diversi dal Comune, vanno comunicate, in ogni caso, a quest'ultimo;
- qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari, ubicati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta di quest'ultimo;
- l'autorizzazione per la collocazione impianti pubblicitari lungo le strade, nell'ambito ed

in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli sovra comunali, è subordinata al parere favorevole degli Enti od organi preposti alla tutela dei relativi vincoli.

### Art. 3 - Classificazione impianti

Ai fini del Piano, la classificazione degli impianti pubblicitari è la seguente:

1. Impianti Permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a struttura in elevazione.  
Si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune di Fondi, collocati su aree pubbliche nonché gli impianti di proprietà privata, collocati su aree pubbliche e private.
2. Impianti Temporanei costituiti da manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente sul suolo pubblico o privato per una durata temporale limitata (es: locandine, striscioni, stendardi, cartelli di cantiere, mascheratura di ponteggi, cartelli "AFFITTASI-VENDESI", pubblicità effettuata con veicoli-vele) Sia gli impianti permanenti che temporanei possono essere:
  1. Propri: contenenti messaggi pubblicitari riferiti alla ditta proprietaria dell'impianto;
  2. Contro terzi: contenenti messaggi pubblicitari riferiti ad una ditta diversa da quella proprietaria dell'impianto.

### Art. 4 - Definizione e classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione delle norme per il posizionamento degli impianti pubblicitari è necessario fare riferimento alla classificazione delle strade di cui agli artt. 2 del Codice della Strada, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 360 del 10.9.1993, e 23, comma 6, che stabilisce che i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Per le esigenze di carattere amministrativo, e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi dell'art. 5 del Codice della Strada, si distinguono in: strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali".

Ai fini del Piano, la tipologia delle strade è la seguente:

- C - Strada extraurbana secondaria ("strade extraurbane") : strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- D - Strada urbana di scorrimento ("strade urbane di scorrimento"): strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- E - Strada urbana di quartiere ("strade di quartiere" e "strade di interquartiere"): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

- F - Strada locale (strade interzonali e strade locali ”): strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
- F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

#### Art. 5 - Zonizzazione del territorio

Al fine della distribuzione degli impianti pubblicitari sul territorio Comunale si è proceduto ad una ripartizione in zone omogenee facendo riferimento allo strumento urbanistico generale comunale vigente e alla delimitazione del “centro abitato” come stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 19.03.2018 del Comune di Fondi. La zonizzazione, rappresentata nella mappa cartografica allegata, suddivide il territorio in:

##### Zona 1: Centro storico:

Appartengono al centro storico le zone ricomprese nelle parti di territorio comunale per lo più interne alla cinta muraria per le quali viene riconosciuto, come obiettivo primario, la conservazione ed il recupero. Le stesse sono evidenziate con il colore giallo nelle tavole allegate.

##### Zona 2: Aree contigue al centro storico (insediamento urbano storico e territori contermini)

Appartengono alle aree contigue al centro storico le zone ricomprese nelle parti di territorio comunale interne al centro abitato (così come definito dall’art. 4 del Codice della Strada) ricadenti in aree sottoposte a vincolo di cui al P.T.P.R., classificate dallo stesso come “insediamenti urbani storici e relativi territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri con esclusione delle aree ricomprese nella zona 1, di cui si promuovono la valorizzazione e la tutela”.

##### Zona 3: Centro Abitato:

Appartengono al centro abitato le zone ricomprese nelle parti di territorio comunale interne al centro abitato (così come definito dall’art. 4 del Codice della Strada), non ricomprese nelle zone 1 e 2.

##### Zona 4: Territorio Extraurbano:

Appartengono al territorio extraurbano le zone ricomprese nelle parti di territorio comunale esterne al centro abitato (così come definito dall’art. 4 del Codice della Strada).

#### Art. 6 - Limitazioni

- Gli impianti pubblicitari su aiuole ed aree destinate a verde pubblico o isole spartitraffico sono consentiti solo se riferiti a ditta incaricata della sistemazione, conservazione di dette aree e manutenzione del verde, previa convenzione con il Comune, e devono avere superficie massima pari a 0,50 mq;
- i cartelli “AFFITTASI – VENDESI”, da posizionare su immobili, recinzioni e pertinenze, allo scopo di favorirne l’immissione sul mercato immobiliare, devono avere una superficie totale non superiore a mq 0,25 ed è possibile posizionare un solo cartello per ogni immobile. Nel

caso di unità immobiliare è consentito il posizionamento di n. 2 cartelli di cui uno all'ingresso dell'edificio e l'altro sull'unità interessata;

- è vietato l'abbattimento di alberi per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari, essa va effettuata nel rispetto degli alberi esistenti e delle relative radici;
- negli spazi pubblici, gli impianti devono sempre garantire un passaggio libero conforme alle

normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

- al fine di garantire la sicurezza stradale e pedonale, è vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari ortogonalmente al senso di marcia, nel caso in cui la proiezione del loro ingombro invada il percorso pedonale o il pubblico passaggio ad esso adiacente;
- ai fini di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza, l'impianto pubblicitario, sia esso parallelo od ortogonale al senso di marcia, nel caso in cui si trovi su percorso pedonale, deve risultare come manufatto completo di pannello o altro elemento posto dal piano di calpestio fino all'intradosso del cartello;
- gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica stradale;
- l'uso dei colori, in particolare del colore rosso, o di particolari abbinamenti cromatici, non deve generare confusione con la segnaletica stradale, causandone una scarsa percettibilità. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario;
- il posizionamento degli impianti pubblicitari deve avvenire in modo tale da non limitare la visibilità di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali;
  - le sorgenti luminose degli impianti non possono avere luce intermittente, né intensità luminosa tale da determinare pericolo di abbagliamento, e devono rispettare le norme del Codice della Strada e quelle vigenti in materia di inquinamento luminoso; va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale luminosa. Per gli impianti pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata ed aventi sorgenti luminose rosse o verdi, fatta eccezione per le farmacie ed i presidi di Pronto Soccorso, la distanza minima prescritta dalle intersezioni semaforizzate è di 300 metri all'esterno del centro abitato (art. 50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione), mentre è ridotta a 100 metri all'interno del centro abitato;
- non possono essere dotati di sorgenti sonore, ad eccezione dei veicoli, con le limitazioni previste dalle norme comunali in materia.

## Art. 7 - Divieti

Sul territorio del Comune di Fondi è vietato:

- posizionare su suolo e/o edificio privato impianti pubblicitari per conto di terzi.
- affiggere manifesti od altro materiale pubblicitario al di fuori degli spazi predisposti o consentiti;
- utilizzare alberi per l'apposizione di mezzi pubblicitari;
- utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche come supporti pubblicitari, tranne che nei casi previsti dal presente Regolamento;
- utilizzare sistemi di ancoraggio che possano danneggiare i supporti o essere instabili (es. filo di ferro ed altro) per l'esposizione di impianti temporanei;
- installare impianti permanenti e temporanei privati in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui

ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale fatto salvo quanto previsto dal comma 8, dell'art. 51, del Regolamento di esecuzione e di attuazione.

## CAPO II DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SINGOLI IMPIANTI

### Art. 8 - Criteri generali e strutturali degli impianti

Tutti gli impianti pubblicitari devono rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- la struttura degli impianti deve resistere ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio;
- le strutture di sostegno e di fondazione devono essere di materiale indeformabile, saldamente ancorate al suolo, sia nel loro complesso sia nei singoli elementi, ed essere realizzate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve e resistere al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in cemento armato, ecc.), l'osservanza di dette norme, e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione;
- l'insieme degli elementi che compongono un impianto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio;
- i manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni ed altri, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere assicurati saldamente alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela;
- gli impianti elettrici utilizzati per gli impianti pubblicitari devono essere realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della Legge n° 46/1990, del DPR n. 447/1991 e s.m.i.
- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.

## IMPIANTI PERMANENTI

### Art. 9 - Impianto pubblicitario proprio e in conto terzi

E' un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bifacciale, costituito da una plancia, da una eventuale cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti e/o periodici /ricorrenti conto terzi o propri.

Rientrano in questa tipologia anche gli impianti che consentono l'esposizione di più messaggi pubblicitari attraverso sistemi di rotazione e/o intercambiabilità (es: impianti rotanti, lamelle intercambiabili, etc.).

Sugli impianti pubblicitari permanenti, propri e conto terzi, è vietata l'esposizione di messaggi per periodi inferiori ad un mese.

I proprietari e/o gestori degli impianti devono mantenere e conservare gli stessi avendone puntuale cura al fine di evitare stati di degrado o abbandono soprattutto nei casi in cui l'impianto è utilizzato per esposizioni ripetute nel corso dell'anno.

Caratteristiche geometriche della plancia espositiva:

altezza dal suolo del margine inferiore per orientamento parallelo alla strada	minimo 0,70 m
altezza dal suolo del margine inferiore per orientamento perpendicolare alla strada	
- dal suolo pedonale/ciclabile:	2,20 m
- in altri casi (es. aiuole):	1,50 m
spessore massimo	30 cm

I formati ammessi per detti impianti sono i seguenti:

	Dimensioni	Superfici	Orientamento
Formato A	100x140	1,40	Verticale
Formato B	200x140	2,80	Verticale
Formato C	200x20	4,00	-
Formato D	300x20	6,00	Orizzontale
Formato E	400x30	12,0	Orizzontale

#### Art. 10 - Impianto luminoso video

E' un impianto pubblicitario bidimensionale, monofacciale, costituito da una plancia, da una eventuale cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo oppure fissato direttamente su parete, caratterizzato dall'utilizzo di dati luminosi mediante controllo elettronico.

L'utilizzo è consentito per messaggi pubblicitari variabili a condizione che vengano alternati anche a messaggi istituzionali di pubblica utilità da concordare con il Comune.

La struttura di sostegno deve essere costituita da due pali, posti alle estremità del pannello espositivo, oppure da un palo verticale. Soluzioni diverse potranno essere valutate solo nell'ambito di progetti di dettaglio approvate dalla Giunta.

Rientrano in detta Tipologia:

- gli impianti luminosi video, visibili dalla pubblica via, inseriti nelle vetrine interne dell'esercizio commerciale a cui si riferisce la pubblicità. Essi sono consentiti in tutte le zone del Piano nel rispetto delle limitazioni del Piano medesimo e delle norme al Codice della Strada.
- gli impianti luminosi video posizionati in aderenza alla parete di ingresso o all'interno di vetrine esterne all'ingresso dell'esercizio commerciale a cui si riferisce la pubblicità. Essi sono vietati nella zona 1 mentre nelle altre zone sono consentiti nel rispetto delle limitazioni del Piano medesimo e delle norme al Codice della Strada.

Caratteristiche geometriche della plancia espositiva:

Formati ammessi	Non superiore a mq 16
altezza dal suolo (pedonale/ciclabile) del margine inferiore – in altri casi (es. aiuole)	m 2,20
spessore massimo	m 0,20
tipologia	LED ad alta risoluzione con interasse

Art. 11 - Impianto pubblicitario di servizio e per l'arredo urbano

E' un impianto avente lo scopo primario di un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini portarifiuti, orologi, transenne para pedonali, copri cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti) recante uno spazio pubblicitario.

Rientrano tra detti impianti quelli finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio del finanziamento della manutenzione o di altre forme di intervento economico su aree pubbliche. I relativi progetti dovranno contenere una proposta di convenzione da approvare contestualmente.

Art. 12 - Posizionamento impianti permanenti, propri / conto terzi, di servizio e per l'arredo urbano.

Il posizionamento di impianti per pubblicità permanente, propri e conto terzi, e quelli di servizio e per l'arredo urbano è determinato da apposito piano approvato dalla Giunta Comunale, previo parere delle Commissioni Consiliari Permanenti Attività Produttive e Urbanistica in seduta congiunta, nel quale saranno indicati in modo puntuale i siti e le tipologie di impianti consentiti.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di individuare altri siti per il posizionamento di ulteriori impianti con successivo atto della Giunta Comunale.

Le attività produttive/ricettive ubicate in aree del territorio comunale per le quali è oggettivamente difficile la reperibilità ed identificazione in quanto distanti dalla viabilità principale, in assenza di un impianto pubblico o privato finalizzato alla identificazione dell'esercizio commerciale, possono richiedere al Comune il posizionamento di impianti propri, anche su suolo privato, necessari alla sola identificazione ubicativa.

## IMPIANTI TEMPORANEI

### Art. 13 - Striscione

Impianto bidimensionale, mono o bifacciale, privo di rigidità propria, generalmente realizzato in stoffa o PVC, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderenti alla stessa.

Ai sensi dell'art.51, comma 10, del Regolamento di esecuzione e di attuazione, l'esposizione di striscioni è ammessa sia per la promozione di manifestazioni e spettacoli che per la promozione di iniziative commerciali.

I punti di ancoraggio degli striscioni possono essere autorizzati su diverse strutture esistenti, previo ottenimento del consenso dei proprietari delle strutture interessate, o su sostegni opportunamente progettati, mentre sono vietati sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline della segnaletica stradale e sugli alberi.

La lunghezza dello striscione deve essere compresa tra m 6,00 e m 12,00 m e l'altezza tra m 1,00 m e m 1,50; mentre l'altezza minima da sedi viarie deve essere di 5,10 m.

Il posizionamento è consentito in tutte le zone tranne la zona n. 1 dove, previa presentazione di apposito progetto ed autorizzazione della Giunta, è consentita solo in occasione di manifestazioni culturali e spettacoli, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo il termine.

### Art. 14 - Gonfalone e standardo

Impianto bidimensionale, mono o bifacciale, privo di rigidità propria; tali manufatti, se mono facciali, sono appoggiati in aderenza ad una parete o balcone, se bifacciali, sono di regola provvisti di attacchi su asta/tiranti.

Il posizionamento è consentito in tutte le zone tranne la zona n. 1 dove, previa presentazione di apposito progetto ed autorizzazione della Giunta, è consentita solo in occasione di manifestazioni culturali e spettacoli, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo il termine.

Nella zona n. 1 è consentito altresì il posizionamento solo se riferito ad iniziative commerciali unitarie e collettive (es: centri commerciali all'aperto, consorzio, associazioni commercianti), previa presentazione di apposito progetto ed autorizzazione della Giunta.

Le caratteristiche geometriche del supporto espositivo sono le seguenti:

superficie massima (se posizionato in aderenza a parete o balcone):	m <sup>2</sup> 6,00
superficie massima (se distaccato dalla parete o balcone):	2,50 m <sup>2</sup> (con base max cm 100)
altezza minima dal suolo:	0,70 m
altezza minima da marciapiedi:	2,20 m
altezza minima da sedi viarie:	5,10 m

L'installazione, di gonfaloni e standardi, è consentita anche su impianti di pubblica illuminazione previa presentazione di specifica richiesta, corredata di apposito progetto descrittivo, che sarà oggetto di approvazione della Giunta. Le caratteristiche degli stessi non devono compromettere gli impianti di pubblica illuminazione e devono essere consoni al contesto urbano. Le dimensioni non devono superare il formato massimo di cm 50 x 70.

## Art. 15 - Stele

Impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto a due o più facce, costituito da materiali di qualsiasi natura, anche gonfiabili, con una struttura indipendente vincolata al terreno e con una superficie espositiva il cui margine inferiore è appoggiato al suolo, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o iniziative commerciali (art. 51, comma 10, del Regolamento di esecuzione e di attuazione). La stele, potendo essere pluri facciale, viene considerata alla stregua di un impianto posto in direzione perpendicolare al senso di marcia.

Le caratteristiche geometriche sono le seguenti:

altezza del margine superiore:	non superiore a m 3,50
larghezza della base:	non superiore a m 1,00

Il posizionamento della stele è consentito in tutte le zone, ad esclusione della zona n. 1 dove, previa presentazione di apposito progetto ed autorizzazione della Giunta, è permesso solo in occasione di spettacoli e manifestazioni culturali limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa (includendo altresì i 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo il termine della stessa).

## Art. 16 - Cartello pubblicitario di cantiere

Impianto da installare nella sede del cantiere, su delimitazioni/protezioni o sue pertinenze e recanti la riproduzione grafica e/o fotografica del plastico e/o il bozzetto dell'opera da realizzarsi, nonché i nominativi delle ditte fornitrici (ponteggi, serramenti, isolanti, forniture, ecc).

Possono rimanere esposti per un periodo massimo pari alla durata del cantiere.

Il cartello informativo dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, le cui dimensioni non devono essere inferiori a (m 1,00 x 0,70), può essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione; in tal caso, la superficie complessiva è pari a mq 15,00.

Il posizionamento è consentito in tutte le zone.

Le caratteristiche geometriche sono le seguenti:

Superficie	non superiore a mq 12,00 non superiore a mq 15,00 (se integrato da cartello informativo dei lavori)
supporti	su pali o strutture edificate
altezza dal suolo	non inferiore a m 1,50

## Art. 17 - Mascheratura di ponteggio

Impianto pubblicitario temporaneo, consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi di cantiere o a facciate cieche di costruzioni, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari di qualunque natura.

Il telone deve coprire l'intera parete dell'edificio o del ponteggio e la superficie destinata al

messaggio pubblicitario non potrà essere superiore al 40% della superficie complessiva.

Il posizionamento è consentito in tutte le zone in occasione di cantieri edili, limitatamente alla durata del cantiere stesso, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi.

I teloni riferiti a facciate di edifici non interessati da cantiere e quindi privi di ponteggi, sono ammessi soltanto nel caso in cui i messaggi riguardino eventi temporanei culturali ed in relazione alla durata dell'evento. Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione.

#### Art. 18 - Locandina

Supporto cartaceo o di altro materiale privo di rigidità di regola esposto sulle porte di ingresso dei negozi, edicole, locali di pubblico spettacolo.

L'esposizione di tali mezzi pubblicitari, se gli stessi non superano la superficie di mq 0,50 non necessita di preventiva autorizzazione, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

#### Art. 19 - Veicoli pubblicitari - vele

Per la pubblicità sui veicoli-vele valgono le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del Codice della Strada e di cui all'art. 57 del D.P.R. 16.12.1992 n.495; essa può essere effettuata solo mediante autoveicoli speciali omologati ai sensi dell'art. 203, comma 1, lettera q), del Regolamento di esecuzione e di attuazione.

La circolazione dei veicoli pubblicitari è ammessa negli spazi in cui è consentita la sosta o in aree diverse, esclusivamente nelle zone 3 e 4 di cui alla zonizzazione indica al CAPO I.

#### Art. 20 - Altri impianti mobili

Sono tutti gli impianti provvisori di facile posizionamento e rimozione (es. cavalletti, sagome) che sono consentiti in tutte le zone tranne le zone 1 e 2 dove sono altresì consentiti per le edicole di giornali nonché esercizi di somministrazione a condizione che siano posizionati in adiacenza all'attività e nel rispetto delle norme del codice della strada.

### CAPO III INSEGNE DI ESERCIZIO

#### Art. 21 - Definizione

Insegna di esercizio è la scritta a caratteri alfanumerici, riportante il nome dell'attività da identificare, completata eventualmente da simboli e da marchi di aziende di prodotti e/o servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

E' da ritenersi insegna di esercizio anche quella la cui scritta relativa all'esercizio dell'attività è completata con simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima.

Ogni testo contenuto nelle insegne di esercizio deve essere scritto in lingua italiana; ogni

testo scritto in lingua straniera deve essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana, da riportare con dimensioni non inferiori a quelle del testo straniero. Fanno eccezione i vocaboli in lingua straniera entrati nel linguaggio d'uso comune (bar, garage, internet point, boutique, ecc.), i nomi di città o persone, i marchi registrati.

Non sono ammesse insegne di esercizio precarie, ovvero cavalletti, teli, pannelli o altre fattispecie prive di strutture di ancoraggio stabili;

Le insegne di esercizio temporanee sono ammesse, purché dotate di strutture di ancoraggio stabili e conformi alle norme del presente Piano.

Il Piano ammette le tipologie di seguito indicate.

#### Art. 22 - Insegna su tetto

E' l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, anche plurifacciale, supportata da idonea struttura di sostegno, vincolata sulla copertura degli edifici ove risiede l'attività a cui l'insegna si riferisce.

La collocazione è ammessa nelle zone 3 e 4 ma solo nel caso di edifici in cui vi siano ubicate attività produttive. E' vietata in tutte le altre zone.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

requisito	deve essere preferibilmente realizzata con lettere singole.
dimensioni	all'esterno del centro abitato: l'ingombro non può superare i 20 mq, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie complessiva delle insegne su ogni singola facciata nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50mq; all'interno del centro abitato: l'ingombro deve essere proporzionato ai volumi degli edifici su cui è collocata e pertanto non deve superare in lunghezza il limite del 70% della lunghezza della facciata ed in altezza il limite del 20% dell'altezza dell'edificio e comunque non superiore a 4m, fermo restando la coerenza con le linee architettoniche dell'edificio e con il contesto urbano circostante.
supporti	strutture metalliche vincolate alla copertura.
illuminazione	sia per luce diretta che per luce indiretta

#### Art. 23 - Insegna "frontale"

E' l'insegna d'esercizio posta in aderenza alla parete su cui viene installata. Può anche essere dipinta.

La localizzazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale nel rispetto delle norme, piani e regolamenti vigenti.

La collocazione delle insegne frontali deve avvenire preferibilmente all'interno di vani esistenti in facciata ed effettuata nello spazio dei sopraelevati, nel caso di vetrine che ne siano dotate, nella misura massima di una per ogni vano disponibile.

In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono l'edificio, occultare elementi architettonici o decorativi, né occupare gli spazi tra i pilastri o le colonne dei portici, né occupare finestre o parti di facciata poste a piani diversi dal piano terra. Sulle finestre è ammessa unicamente la posa di tende a rullo non sporgenti e vetrofanie.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

sporgenza dalla facciata	non > ai cm 15 per altezze inferiori o uguali a m 2,50 dal suolo
	non > ai cm 24 per altezze superiori a m 2,50 ed inferiore od uguali a m 4,00 dal suolo
posizione in facciata	non ammessa su pilastri e colonne, né sulle catene dei porticati ad archi
superficie	nei casi di edifici a destinazione prevalentemente non residenziale la superficie complessiva delle insegne su ogni singola facciata non può superare i mq 20,00; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a mq 100 è possibile incrementare la superficie complessiva delle insegne su ogni singola facciata nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq100,00, fino al limite di mq 50,00; in tutti gli altri casi la superficie di ogni singola insegna non può superare il limite di mq 3,00 ridotto a mq 1,50 nella zona 1, ad eccezione dei casi in cui la fascia portainsegna abbia una dimensione diversa o una superficie maggiore.
illuminazione	nella zona 1 : solo per luce indiretta nelle altre zone: sia per luce diretta che per luce indiretta.

#### Art. 24 - Insegna su palo

E' l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto di qualsiasi natura, eventualmente anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da pali di sostegno, vincolato al terreno nell'area di pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.

La collocazione è ammessa esclusivamente nelle aree di pertinenza delle attività, senza possibilità di aggetto sul suolo pubblico, ed è consentita nelle zone 3 e 4.

Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono previste esclusivamente strutture che raggruppino più insegne purché riferite ad attività esercitate in loco.

Le distanze minime delle insegne su palo rispetto ai vari elementi stradali sono quelle prescritte dall'art. 51, commi 2 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, con la precisazione di cui al comma 5 dello stesso articolo, secondo il quale tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio che siano poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella prescritta.

Esse sono indicate nella tabella che segue:

distanze in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia.	Strade C Con limiti di velocità > 50 km/h	Strade D	Strade E - F e C con limiti di velocità >
	D.P.R.495/ 92 art.51 c.2	D.P.R.495/ 92 art.51 c.4	D.P.R.495/ 92 art.51 c.4

dal limite della carreggiata	3	3	3
dagli imbocchi delle gallerie	200	100	100
dal punto di tangenza delle curve	100	-	-
prima delle intersezioni	250	50	25
dopo le intersezioni	100	25	25
prima di impianti semaforici	-	50	25
dopo impianti semaforici	-	25	25
prima di segnali di pericolo/ prescrizione	250	50	30
dopo segnali di pericolo/ prescrizione	150	25	25
prima di segnali di indicazione	150	25	25
dopo i segnali di indicazione	100	25	25
da altri mezzi o impianti pubblicitari	100	25	25

#### Art. 25 - Insegna su tenda

E' l'insegna d'esercizio costituita da una scritta, un simbolo o un marchio realizzati su una tenda posta sulla facciata dell'edificio ove ha sede l'attività a cui si riferisce.

La collocazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.

La tenda su cui realizzare l'insegna, qualora debba essere legittimata con altro atto abilitativo, non può essere autorizzata contestualmente al provvedimento di autorizzazione dell'insegna.

#### Art. 26 - Insegna a bandiera

E' l'insegna d'esercizio posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata.

La collocazione è ammessa esclusivamente sulle aree private, senza possibilità di aggetto sul suolo pubblico, in tutte le zone del territorio comunale con esclusione delle zone n. 1 e 2.

In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne a bandiera non devono recare disturbo alla viabilità, alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono l'edificio, né occultare elementi architettonici o decorativi.

#### Art. 27 -Totem

E' l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, la cui superficie espositiva ha il margine inferiore appoggiato al suolo, tramite una struttura di sostegno indipendente, ancorata al terreno nella pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.

La collocazione è ammessa esclusivamente nelle aree di pertinenza delle attività incluse nelle zone 2, 3 e 4.

Sono previsti totem che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

Le distanze minime delle insegne a totem rispetto ai vari elementi stradali sono quelle prescritte dall'art.51, commi 2 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, con la precisazione di cui al comma 5 dello stesso articolo, secondo il quale tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio che siano poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella prescritta. Esse sono indicate nella tabella che segue:

distanze in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia.	Strade C con limiti di velocità > 50 Km/h	Strade D	Strade E – F con limiti di velocità < a 50 Km/h
	D.P.R.495/92 art.51 c.2	D.P.R.495/92 art.51 c.4	D.P.R.495/92 art.51 c.4
dal limite della carreggiata	3	3	3
dagli imbocchi delle gallerie	200	100	100
dal punto di tangenza delle curve	100	-	-
prima delle intersezioni	250	50	25
dopo le intersezioni	100	25	25
prima di impianti semaforici	-	50	25
dopo impianti semaforici	-	25	25
prima di segnali di pericolo/prescrizione	250	50	30
dopo segnali di pericolo/prescrizione	150	25	25
prima di segnali di indicazione	150	25	25
dopo i segnali di indicazione	100	25	25
da altri mezzi o impianti pubblicitari	100	25	25

#### Art. 28 - Targa

E' un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione ed identificazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete o ingresso dell'edificio in cui l'attività si svolge.

La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente la denominazione dell'attività e/o il nome e cognome del professionista, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici, esimili.

La collocazione è ammessa in tutte le zone del territorio comunale senza alcuna autorizzazione.

Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

sporgenza dalla facciata	non superiore ai cm 4
superficie	non superiore a cm 30 x 40
illuminazione	solo per luce indiretta

#### Art. 29 – Pre insegne:

E' un segnale stradale verticale di indicazione e di direzione, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli o marchi, realizzato su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno ancorata al suolo, finalizzato a fornire agli utenti della strada l'indicazione per l'individuazione di itinerari turistici e di territorio.

La collocazione è vietata nelle zone 1, 2 e 3 per le quali il Comune, anche su iniziativa singola o richiesta di più soggetti, valuterà specifici progetti per la realizzazione di impianti che raggruppano più segnaletiche di uguali dimensioni, fino ad un massimo di 8 per ogni impianto. Qualora fosse necessario installare un numero di segnaletica maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi, con le modalità di cui all'art. 128 del Regolamento di esecuzione e di attuazione.

All'interno di aree o complessi commerciali, artigianali, industriali, nonché zone turistiche in cui è riconosciuta un'effettiva difficile reperibilità ed identificazione dei singoli esercizi produttivi, le pre insegne riferite alle singole attività possono essere posizionate anche in vie diverse da quelle di diretto accesso alle stesse. Inoltre la loro collocazione può essere consentita anche su suolo privato, previa concessione del proprietario.

L'installazione non deve limitare la percezione dei segnali stradali; in ogni caso devono essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada, e del Regolamento di esecuzione e di attuazione.

E' vietata qualsiasi forma di indicazione direzionale diversa.

I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

dimensioni	non inferiori (1 x 0,20) mq. e non superiori a (1,50 x 0,30) mq.
sagoma	bidimensionale e bifacciale rettangolare
freccia direzionale	obbligatoria all'interno della sagoma rettangolare
colori	marrone, bianco, nero e giallo, combinati in base all'art.78 del Regolamento di attuazione. E' ammessa la riproduzione con grafica propria delle parole e dei simboli che contraddistinguono il logo delle attività.
illuminazione	obbligatoriamente con catarifrangenza
altezza del margine inferiore	dal suolo: non inferiore a m 1,50 dal marciapiede: non inferiore a m 2,20
distanza dal limite della carreggiata	mq 0,50 sia all'interno che all'esterno del centro abitato

## Art. 30 - Segnali turistici:

I segnali turistici e di territorio sono normati dall'art. 39 del Codice della Strada, e dall'art.134 del Regolamento di esecuzione e di attuazione; le relative indicazioni possono essere inserite nei segnali di cui agli artt. 127, 128, 130 e 131 del Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Sono segnali che possono riportare:

- indicazioni turistiche;
- indicazioni territoriali;
- indicazioni di luoghi di pubblico interesse;
- indicazioni alberghiere e ricettive;
- indicazioni relative a zone o complessi industriali, artigianali e/o commerciali.
- indicazioni relative a singole attività industriali, artigianali e commerciali.

## Art. 31 - Autorizzazioni

Le autorizzazioni all'installazione di tutti gli impianti pubblicitari – ad eccezione delle targhe e delle locandine nelle dimensioni previste - sono rilasciate dal Comune di Fondi, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada se trattasi di strada provinciale, regionale o statale.

Come indicato nel vigente Regolamento della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 24.03.2003), il soggetto interessato deve presentare al Comune la richiesta completa delle generalità, del Codice fiscale o della Partita Iva e corredata della documentazione di seguito riportata:

- planimetria generale individuante il posizionamento dell'impianto;
- planimetria particolareggiata indicante le distanze dal ciglio stradale ad eventuali successivi e precedenti segnali stradali e impianti pubblicitari;
- disegno del cartello con relative misure, testo e colori adottati;
- bozzetto del messaggio pubblicitario;
- documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento e simulazione fotografica con l'inserimento del cartello;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la realizzazione a regola d'arte del manufatto che si intende collocare, tenuto conto del luogo, natura del terreno, spinta del vento al fine di garantirne la stabilità e attestazione di idonea copertura assicurativa RCT/RCO;
- nulla osta rilasciato dall'Ente proprietario della strada nel caso il cartello sia visibile da strada appartenente ad altro Ente.

Per l'installazione degli impianti pubblicitari, propri o conto terzi, sul suolo pubblico il Comune, al ricevimento dell'istanza e completata l'istruttoria finalizzata a verificarne la compatibilità, attiverà una procedura di evidenza pubblica, di tipo concorrenziale, aperta ad altri soggetti che potranno presentare una richiesta concorrente per le stesse finalità. Trascorso infruttuosamente il termine fissato nell'avviso, si darà corso al procedimento autorizzatorio nei confronti della ditta che ha presentato per prima l'istanza. Viceversa, qualora entro il termine stabilito pervengano domande concorrenti, si concluderà con la declaratoria di archiviazione del procedimento iniziale e si darà avvio al procedimento di assentimento di concessione

dell'area e dell'impianto mediante procedura comparativa tra i soggetti che hanno presentato domanda nei termini previsti dall'Ente.

Le istanze concorrenti saranno valutate dall'Ente utilizzando come parametro il maggior canone di occupazione proposto, la maggiore disponibilità offerta al Comune ad esporre avvisi istituzionali diretti alla cittadinanza o la disponibilità ad installare altri impianti interamente destinati a messaggi di pubblica utilità.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta acquisendo direttamente i pareri tecnici ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.

La validità dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari è stabilita in anni 5 (cinque). Il Comune si riserva la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate per ragioni di modifica della viabilità, di esecuzione di lavori stradali di sistemazione della rete dei servizi e della pavimentazione, per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, oltre che per il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e/o delle imposte dovute per la pubblicità.

Le tariffe relative al canone per l'occupazione di suolo pubblico, stabilite con atto della Giunta Comunale, possono variare in relazione alle zone e ai diversi tipi di impianto.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti comunali, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- effettuare la corretta manutenzione degli impianti;
- apporre una targhetta metallica identificativa, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati i dati dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione, del soggetto titolare, il numero dell'autorizzazione, la data di scadenza. Essa dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga la variazione di uno dei dati riportati;
- procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente;
- ripristinare lo stato dei luoghi.

Qualora l'autorizzazione scada prima del termine di adeguamento, stabilito in anni 3 (tre) dalla data di entrata in vigore del Piano, su istanza di parte si instruirà la pratica per il rilascio di autorizzazione ex novo subordinata all'adeguamento dell'impianto alle nuove disposizioni.

#### Art. 32 - Adeguamento degli impianti esistenti

Gli impianti pubblicitari, propri e conto terzi, già installati su suolo pubblico o privato sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente normativa, devono essere adeguati alle sue disposizioni, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di massimo 3 (tre) anni dalla suddetta data, ovvero, entro il medesimo termine rimossi.

Gli impianti pubblicitari non autorizzati alla data di entrata in vigore del Piano dovranno essere rimossi,

entro 1 anno dalla predetta data, a spese del responsabile dell'installazione.

Nel caso di inottemperanza vi provvederà l'Ente stesso con addebito di spese all'interessato.

## CAPO IV

### IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 33 - Definizione

Impianti intesi a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica nonché messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. n° 507/93.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita, ai sensi del "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 24.03.2003 come segue:

- 20% della quota complessiva destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica ed effettuata dal servizio comunale;
- 80% della quota complessiva destinata alle affissioni di natura commerciale ed effettuata dal servizio comunale.

#### Art. 34 - Caratteristiche e dimensioni

Il pannello espositivo deve essere costituito da una plancia e da una cornice in lamiera zincata, in vetroresina o altro materiale, purché di tipo rigido e non deperibile, resistente agli agenti atmosferici e di facile manutenzione

I formati ammessi per i pannelli espositivi, al netto delle cornici degli impianti per affissione, sono fondati sul modulo del foglio standard 70 cm x 100 cm.

Essi sono indicati nella tabella che segue:

Descrizione	Numero fogli	Dimensioni	Superficie (mq)	Orientamento
Formato F1	2	100x140	1,40	Verticale Orizzontale
Formato F2	4	140x200	2,80	Verticale Orizzontale
Formato F4	8	300x200	6,00	Orizzontale
Formato F4	8	400x300	12,00	Orizzontale

#### Art. 35 – Impianti di annunci funebri

E' impianto bidimensionale, mono o bifacciale, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo, installato stabilmente come supporto per l'affissione esclusiva di messaggi di necrologi e ringraziamenti funebri.

Le dimensioni ammesse sono le seguenti:

Superficie plancia (compresa cornice):	cm 100 x 150
Altezza dal piano di calpestio per orientamento parallelo alla strada:	cm 100
Dimensione manifesti:	cm 30 x 42

Nelle zone del territorio comunale, non ancora dotate di impianti per le affissioni funerarie, è consentito alle Agenzie/Imprese di onoranze funebri, singolarmente o in modo associato, richiedere autorizzazione per la realizzazione ed installazione, a propria cura e spesa, di nuovi impianti, anche di dimensioni diverse da quelle degli impianti già presenti sul territorio.

La richiesta, da sottoporre all'approvazione della Giunta, deve essere corredata da specifico progetto descrittivo.

Nel caso di autorizzazione detti impianti sono fruibili da tutte le Agenzie/Imprese anche se la richiesta e la successiva realizzazione è stata curata da una sola Agenzia/Impresa.

Tutti gli impianti destinati alle affissioni di annunci funebri devono essere mantenuti in modo ordinario dalle rispettive Agenzie/Imprese che ne fanno uso, le quali devono provvedere periodicamente alla defissione dei manifesti funerari e garantire il decoro dell'area circostante l'impianto.

#### Art. 36 – Impianti di affissioni elettorali e politiche

Gli impianti destinati alle affissioni elettorali vengono determinati ed autorizzati dalla Giunta Comunale in occasione delle singole consultazioni ai sensi della normativa vigente. Essi hanno natura temporanea.

Per gli impianti destinati alle comunicazioni politiche periodiche e/o permanenti si rimanda ad apposito disciplinare approvato dalla Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, nel quale vengono determinate dimensioni, caratteristiche, ubicazioni e ripartizione degli stessi.

### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 37- Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Piano, si fa espresso rinvio al Codice della Strada, al Regolamento d'attuazione e di esecuzione, al D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### Art. 38 - Norma finale

La presente normativa, relativamente agli impianti pubblicitari integra, ove compatibili, le disposizioni eventualmente già contenute in altri regolamenti comunali vigenti, ferma restando, a far data dall'entrata in vigore della stessa, l'abrogazione di ogni altra norma regolamentare comunale con il medesimo confliggente.

#### Art. 39 -Entrata in vigore

Il Piano, dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti, entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fondi.

#### Art. 40 - Vigilanza

L'Ente, a mezzo del proprio personale competente in materia di controllo e viabilità, vigila sulla corretta realizzazione, sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione.